

# CONSULTA NAZIONALE

## ASSEMBLEA PLENARIA

XXIX.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SFORZA

### INDICE

	Pag.
<b>Seguito della discussione sulla legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente:</b>	
PRESIDENTE	823
LUCIFERO . . .	823, 832
FUSCHINI . . .	824, 825, 826
CICERONE	824
MANCINI AUGUSTO	824, 826, 833
AMATUCCI	825, 834, 835, 841, 842, 843, 846, 847
DE PIETRO	825, 833
MANES ANTONIO .	828, 831, 832
TERRACINI	829
BOERI . . .	830, 835, 836, 839
MICHELI, <i>Relatore</i>	831, 834, 835, 838, 839
	841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 850, 851
LUZZATTO . . .	835, 849
ROMITA, <i>Ministro dell'interno</i>	836, 843
FABRI LUIGI . . . . .	843
LONGO . . . . .	844, 851, 852
DEL MONTE . . . . .	844, 845
RICCI . . . . .	847

**La seduta comincia alle 9,30.**

ALLARA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 23 gennaio 1946.

(È approvato).

**Seguito della discussione sulla legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente. (56)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dello schema di provvedimento legislativo: Legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente. (56)

Si riprende la discussione degli articoli.

ART. 14-bis

Le liste dei candidati per il collegio unico nazionale devono essere presentate da non meno di sei delegati effettivi di liste aventi lo stesso contrassegno che assumerà la lista per il collegio unico nazionale.

Ciascuna lista per il collegio unico nazionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero delle circoscrizioni (38).

Si può accettare la candidatura per il collegio unico nazionale ed in non più di tre collegi circoscrizionali.

Nessun candidato può essere compreso in liste del collegio unico nazionale e circoscrizionali portanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

(Si approvano i primi due commi).

Il Consultore Cicerone, unitamente ai Consultori Lucifero, Sansoni, Marazzini, Annunziata, Tedeschi, Bergamini, Cassandro, De Pietro, Caramia, Allara, Bruni, ha presentato il seguente emendamento:

«Dopo il secondo comma, aggiungere il comma seguente: I candidati al collegio unico nazionale devono essere compresi in almeno una lista circoscrizionale».

In assenza del Consultore Cicerone, il Consultore Lucifero ha facoltà di svolgere l'emendamento.

LUCIFERO. L'emendamento tende a chiarire quella posizione di perplessità, che è stata dimostrata diffusamente anche nella discussione di questa Assemblea, circa il fatto

che i candidati nella lista unica nazionale non abbiano il voto diretto degli elettori e vengano a costituire una specie di corpo privilegiato, di fronte agli altri Deputati che sono stati eletti direttamente dal corpo elettorale.

Il fatto di stabilire che i candidati del collegio unico nazionale debbano essere compresi in una lista circoscrizionale, evidentemente ovvia a questo inconveniente, se si pensa che c'è già una disposizione che stabilisce che chi è stato eletto in una circoscrizione e nella lista nazionale deve optare per la lista nazionale.

Con questo emendamento si comincerebbero a porre le basi perché, effettivamente, anche i rappresentanti che escono dalla lista del collegio unico nazionale siano eletti tutti dal popolo.

Ritengo, quindi, che questo emendamento sia un atto di moralizzazione di una parte della legge che è stata, del resto, respinta da una numerosa minoranza di questa Assemblea, il che dimostra, almeno, che sulla consistenza e sulla opportunità di questa disposizione non si è potuta raggiungere unanimità di consensi.

**PRESIDENTE.** Quale è il parere della Commissione?

**FUSCHINI.** A nome della Commissione, dichiaro che questa non può accettare l'emendamento Cicerone, altrimenti si verrebbe ad alterare la proposta del collegio unico nazionale. Noi abbiamo inteso costituire il collegio unico nazionale per l'utilizzazione dei resti, e l'utilizzazione di questi resti deve andare a favore di quelle determinate liste di carattere nazionale che saranno proposte dagli elettori, attraverso i delegati di lista.

Ora, fare obbligo, secondo quello che propone il Consultore Cicerone, che i candidati che sono proposti per il collegio unico nazionale siano anche candidati nelle circoscrizioni, mi pare che sia un dimenticare quello che è lo scopo del collegio unico nazionale.

Potranno i partiti, gli elettori proponenti le liste dei candidati scegliere anche coloro che sono candidati nelle circoscrizioni; ma è una valutazione che bisogna lasciar libera agli elettori proponenti la lista nazionale.

Del resto, noi abbiamo ben fatto chiaro nella disposizione di legge riguardante la formazione delle liste del collegio unico nazionale che, allorché un candidato della lista nazionale sia anche candidato in una lista circoscrizionale e venga eletto in entrambe le liste, deve ritenersi eletto nel collegio unico nazionale per lasciar libero il seggio della circoscrizione locale.

Imporre ai Comitati elettorali l'obbligo di scegliere i candidati per il collegio unico nazionale fra i candidati già iscritti nelle liste circoscrizionali non ci sembra opportuno. Si tratta di una valutazione di carattere politico che bisogna lasciare libera ai comitati elettorali che hanno, come è noto, la responsabilità della lotta. Quindi noi, non siamo in nessuna maniera d'accordo con l'emendamento Cicerone.

**CICERONE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ricordo al Consultore Cicerone che l'emendamento è stato già svolto dal collega Lucifero. Ad ogni modo ha facoltà di parlare.

**CICERONE.** Onorevole Presidente, desidero rispondere alle obiezioni mosse dal Consultore Fuschini. Il nostro emendamento all'articolo 14-bis è in relazione ad altro emendamento, proposto all'articolo 58-bis, in base al quale, per essere eletti nella lista nazionale, i candidati debbono essere stati eletti prima in una lista circoscrizionale. E questo per dare una effettiva veste democratica alla elezione dei candidati in lista nazionale e per alleggerire il numero dei posti che verrebbero sottratti alle circoscrizioni col sistema proposto dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il Consultore Mancini Augusto. Ne ha facoltà

**MANCINI AUGUSTO.** L'asserzione fatta dal Consultore Cicerone porta a precisare quale sia il valore attribuito dalla Commissione alla lista nazionale. La lista nazionale, tra i vari suoi compiti — e in una dichiarazione di voto che feci l'altro giorno ne affermai l'alto valore politico e morale — mira anche a questo: che quando, per una qualsiasi vicenda elettorale, per un giuoco deprecabile di preferenze, un parlamentare di valore sia escluso dalla rappresentanza della circoscrizione provinciale o interprovinciale (e tutta la storia parlamentare ricorda molti esempi di questo genere) vi sia la possibilità che nella lista nazionale, che rappresenta la coscienza dei partiti e non le piccole competizioni locali, questo candidato battuto nella circoscrizione possa tornare in rappresentanza delle sue idee e delle idee del suo partito nel Parlamento nazionale della Costituente.

**CICERONE.** Ma la libertà non conosce limiti, onorevole Mancini.

**FUSCHINI.** La lista è presentata prima.

**MANCINI AUGUSTO.** La lista, come dice il collega Fuschini, è presentata prima. Non c'è nulla di obliquo, non c'è nulla di oscuro. Quello che è oscuro è la degenerata

competizione delle preferenze, che abbassa la dignità della lista e la dignità della rappresentanza nazionale.

Per questa ragione noi insistiamo anche per il richiamo — anzi più gravemente per il richiamo — che è stato fatto del fine cui si mira con l'emendamento che sarà proposto all'articolo 58-bis e che è stato ora preannunciato dal Consultore Cicerone come fondamento della sua proposta, che la Commissione non accoglie.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il Consultore Amatucci. Ne ha facoltà.

**AMATUCCI.** Desidererei sapere se la Commissione accetta quella parte dell'emendamento del collega Cicerone in cui è detto che i candidati al collegio nazionale devono essere compresi in almeno una lista circoscrizionale.

**FUSCHINI.** Ho già detto che la Commissione non accetta.

**AMATUCCI.** Se non ho capito male, si dice nella legge che i candidati al collegio nazionale devono essere compresi per lo meno in tre liste circoscrizionali.

**FUSCHINI.** Vi è la facoltà di essere candidati nella lista unica nazionale e in tre circoscrizioni. Qui si vuole che colui che è candidato nella lista unica nazionale debba essere candidato anche in una lista circoscrizionale. Noi diciamo che questa restrizione non la ammettiamo, perché vogliamo lasciare libera completamente la presentazione dei candidati nelle singole circoscrizioni e nel collegio unico nazionale, a seconda di quello che i comitati elettorali, nella loro responsabilità, come presentatori di liste, possano decidere. Quindi non vogliamo stabilire un obbligo che si debba essere candidati in una circoscrizione perché si debba essere candidati nel collegio unico nazionale.

**AMATUCCI.** Ringrazio e mi dichiaro soddisfatto.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il Consultore De Pietro. Ne ha facoltà.

**DE PIETRO.** Il significato dell'emendamento Cicerone non è facilmente comprensibile se non si tiene conto dell'emendamento che si vuole portare all'articolo 58-bis. In questo senso a noi interessa poco di sapere se il candidato nel collegio unico nazionale sia o no candidato in altra circoscrizione, dal momento che egli può essere compreso nel collegio unico nazionale anche senza essere candidato in alcuna circoscrizione. Quello che ci interessa è che non vi sia candidato al collegio unico nazionale che non sia stato eletto e per cui l'elezione dipenda dal

voto degli elettori, e non già dalla determinazione dei partiti, i quali possono pretendere che illustri parlamentari, come ha detto il collega Mancini, debbano tornare all'Assemblea anche se la volontà degli elettori non si è determinata.

Questo è il vostro concetto ed è chiaro. Ma altrettanto chiaro è il concetto nostro. Noi parliamo perché riteniamo nostro dovere far comprendere la nostra opinione a coloro verso i quali siamo responsabili del nostro pensiero politico. Non perché abbiamo molta fiducia nell'utilità di questi, come di altri dibattiti che si fanno qui, se per utilità s'intende il profitto, e cioè la possibilità che le idee qui svolte facciano proseliti in altra sede. Questa possibilità non è molto larga, perché ognuno è impegnato in certe determinazioni di partito che difficilmente possono essere deviate.

Noi non intendiamo preoccuparci affatto della deviazione del concetto della Commissione. Intendiamo preoccuparci della possibilità di deviazioni della volontà del corpo elettorale, la quale, a nostro avviso, rimarrebbe deviata ogni qualvolta il corpo elettorale non vedesse eletti coloro che hanno raccolto un certo numero di suffragi che li rendono preferibili di fronte ad altri candidati.

Il collega Mancini dice che, dopo la manifesta dichiarazione dell'Assemblea, il gioco delle preferenze è deprecabile. In sostanza il collega Mancini respinge il concetto delle preferenze.

**MANCINI AUGUSTO.** Lo correggo ed evito le conseguenze deprecabili.

**DE PIETRO.** Cioè lo ammette sino al limite della convenienza. Il che significa che quando il collega Mancini vede che il gioco delle preferenze minaccia il principio del collegio unico nazionale, dice che quel giuoco è deprecabile; quando invece le preferenze sono in quell'ordine d'idee, non sono più deprecabili.

Naturalmente noi ci meravigliamo di questa concezione che non ci sembra liberale, nonostante i turboli che qui s'innalzano ogni giorno alla libertà. E allora, particolarmente ai colleghi della Democrazia cristiana, vorrei ricordare le parole del Vangelo: molti sono i chiamati, pochi gli eletti. Qui si tratta di avere degli eletti che non siano stati nemmeno chiamati.

Per essere chiari ed espliciti noi sentiamo di avere la nostra responsabilità politica verso le persone che si dirigono alle nostre idee, e non potremo mai sostenere il concetto

di questa legge elettorale per quanto si riferisca alla deviazione della volontà del corpo elettorale, non essendo per noi ammissibile che vi siano delle persone, anche se illustri parlamentari, che, secondo la felice espressione del collega Fossombroni, debbano considerarsi unti del Signore.

E mi permetto di aggiungere che non so quanti nell'intimo della loro coscienza aderiscano veramente a questo principio che vi possano essere veramente questi eletti indipendentemente dalla volontà del corpo elettorale, e sono convinto che molti difficilmente aderirebbero ad una idea simile se potessero esprimere liberamente il loro pensiero.

Ora la soppressione assoluta del pensiero e della volontà individuale noi liberali non la possiamo ammettere. Quindi, nel momento di assumere le nostre responsabilità di fronte al corpo elettorale, non potremmo fare a meno di opporci e di respingere questa legge con cui si imporrebbero limitazioni e deviazioni alla volontà degli elettori, limitazioni e deviazioni che — insisto ancora una volta su questo concetto — non rientrano nel principio della libertà (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per la Commissione il Consultore Fuschini. Ne ha facoltà.

FUSCHINI. Mi permetto di fare alcune osservazioni alle dichiarazioni lucide del Consultore De Pietro. Effettivamente noi siamo sullo stesso terreno dei liberali e di qualsiasi partito democratico; non intendiamo affatto di deviare la volontà degli elettori. Abbiamo studiato un congegno per cui all'elettore mettiamo dinanzi quella che è la possibilità della sua scelta. Noi gli diciamo: tu puoi scegliere nella lista circoscrizionale il candidato che vuoi, sei più libero di quanto non fossi nel collegio uninominale, nel quale la scelta era ristretta ad una sola persona. Noi abbiamo ammesso, dunque, che nelle liste circoscrizionali vi sia la possibilità di una scelta dell'elettore, anche se, per ragioni apprezzabili, abbiamo stabilito che la efficacia delle preferenze non debba superare un determinato limite.

Quando invece siamo di fronte al collegio unico nazionale, pur non facendo alcuna deviazione della volontà elettorale, diciamo che la scelta non può esservi. Ma gli elettori sono preventivamente informati che votando per una lista circoscrizionale votano altresì per i candidati della lista nazionale che ha lo stesso contrassegno della lista circoscrizionale. Quindi l'elettore è perfettamente consapevole

della efficacia del suo voto. Se, per esempio, lo dà alla lista liberale, saprà che il suo voto non va soltanto alla lista della circoscrizione nella quale vota, ma va anche ai candidati che potranno essere eletti con la utilizzazione dei resti.

Nelle liste per il collegio nazionale potranno essere compresi i nomi di note personalità, ma questo è accessorio e non è assolutamente necessario. Noi ci preoccupiamo non di un problema politico, ma di un problema squisitamente tecnico, e cioè dell'utilizzazione al massimo possibile dei resti di tutte le liste. Noi, ripeto, non deviamo la volontà elettorale, perché restiamo fedeli al principio fondamentale della proporzionale, e cioè che la proporzionale non è una designazione di capacità personali, ma è invece una designazione di direttive politiche. (*Commenti*). Bisogna penetrare questo concetto fondamentale. (*Interruzioni*). Voi potete non accettare questo principio, ma esso è il principio fondamentale della proporzionale. Non vi è dunque nella legge alcun congegno che alteri la volontà degli elettori, i quali sono posti in grado con tutta calma e ponderazione di giudicare sia la lista circoscrizionale, come la lista nazionale; e se l'una o l'altra non lo soddisfano, vota diversamente. Parmi quindi che con il sistema adottato dalla legge sia più che sufficientemente tutelata la libertà dell'elettore.

Per queste ragioni la Commissione insiste perché l'emendamento Cicerone sia respinto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Cicerone.

(*Non è approvato — Si approva il terzo comma*).

Il Consultore Mancini Augusto ha proposto il seguente emendamento unitamente al Consultore Manes Antonio:

« Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

« I delegati di lista circoscrizionale, che non abbia contrassegno uguale ad una lista nazionale, otto giorni prima delle elezioni possono dichiarare a quale lista nazionale intendano fare affluire i resti della propria lista ».

« Sopprimere l'ultimo comma ».

Il Consultore Mancini Augusto ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MANCINI AUGUSTO. L'emendamento aggiuntivo proposto dal collega Manes e da me è un necessario correttivo dell'ultimo comma dell'articolo 14-bis. Questo comma dichiara che nessun candidato può essere compreso

in liste del collegio unico nazionale e dei collegi circoscrizionali portanti contrassegni diversi, pena la nullità delle sue elezioni.

Si esige così una perfetta corrispondenza fra la situazione politica quale appare dalla lista nazionale e la situazione politica quale può variamente determinarsi nelle circoscrizioni elettorali.

Applicando rigidamente questa disposizione, si verrebbe a concludere che le liste elettorali variamente formate e che possono anche aver seguito più che in una sola circoscrizione, ma che non hanno rispondenza nella lista nazionale, verrebbero ad essere senza rappresentanza all'infuori di quella circoscrizionale.

Questo è in contrasto con lo sforzo che noi concordemente abbiamo compiuto di realizzare la rappresentanza di tutte le correnti del Paese. Valorizzare tutti i resti è determinare gravi inconvenienti di carattere pratico e di carattere politico. (*Interruzioni — Commenti*).

Sento che qualcuno parla di correnti politiche.

*Una voce.* Sono più che altro rivoli.

MANCINI AUGUSTO. Ora, io faccio osservare al mio sommo o quasi tacito interruttore, che, quando una lista circoscrizionale, che non si eleva ad essere lista nazionale, ma che ha un seguito considerevole (sarà quello che sarà), dichiara di associarsi ai fini nazionali ad una delle liste fondamentali rappresentanti le correnti direttive del Paese, con questo atto si innalza ed eleva la sua capacità rappresentativa. C'è una doppia affermazione di coscienza politica: rispetto alle esigenze, che non sono sempre illegittime né di carattere strettamente personale e locale — sono ad ogni modo di importanza minore di quelle rappresentate dalla lista nazionale, ma pur sempre rispettabili — e rispetto alla coesione e al riferimento con le maggiori correnti della vita politica presenti al cimento elettorale, per cui debbono essere tenute in conto.

Io ho ricevuto proprio ieri sera un nuovo periodico rappresentante del movimento liberale cristiano, e lo avranno ricevuto anche altri Consultori. Ora, nulla vieta che, in qualche circoscrizione, il Partito liberale cristiano si affermi e corra anch'esso un'alea, e lo stesso dico della Sinistra cristiana, che può risorgere, del Partito sociale cristiano, che è vitale; dello stesso partito al quale io mi onoro di appartenere; ci sono delle varietà come ci sono dei movimenti affini, che potrebbero, in certi casi, tendere a individuarsi — è di

questi giorni una ripresa di attività a Genova di un Partito laburista riformista; tutti conosciamo l'attività dell'importante movimento sociale-democratico che mette capo all'amico Zaniboni e non è molto distante dal laburismo. Sono tutte opinioni rispettabili e superiori agli interessi elettorali degli individui.

Per quale ragione noi vogliamo negare a queste, diciamo pure, varietà un pensiero politico, anche in relazione a particolari condizioni locali e a speciale valutazione di esigenze di classe nella vitadel Paese? Chi vieta, aggiungo, agli agrari di costituire proprie liste, e così ai pensionati, ai contadini, ai combattenti, come è accaduto, e via dicendo? Non ci sono soltanto, fra le minori, le liste che si raggruppano sotto il nome, che può avere varia origine e valore, caso per caso, di lista indipendente. Tutti questi, come si dice, sono rivoli, ma rivoli che noi non abbiamo il diritto di disprezzare e di cui — seguendo il principio fondamentale che noi abbiamo seguito, di rendere quanto più rappresentativa sia possibile l'Assemblea Costituente — dobbiamo riconoscere il diritto di esistenza.

È noto che questo principio dell'impairamento — perché così si dice — è accolto in vari Stati: in Germania, in Svizzera; e proprio in questa Consulta, in questi giorni, sono stati fatti vivaci ed autorevoli appelli alla concentrazione di certe tendenze politiche rappresentate da partiti che si chiamano intermedi: lo stesso amico Fuschini, difendendo il collegio nazionale, ha detto che egli vagheggerebbe un triplice differenziamento delle correnti politiche, e questo è stato anche affermato autorevolmente in recenti manifestazioni politiche di particolare rilievo; è stato affermato che si dovrebbe cercare da quei partiti che lo credano opportuno — salva l'accettazione o, comunque, la conservazione e la difesa dei propri principi fondamentali — un'intesa che sarebbe desiderabile fosse nazionale, ma potrebbe anche non essere nazionale, e, ad ogni modo, mai da disprezzarsi, mai da escludersi.

Io non ho risposto ad una interruzione, ad una critica che mi ha fatto poco fa il collega De Pietro, e il dibattito sull'emendamento Cicerone è ormai chiuso; ma quando egli ha creduto di coghermi in contraddizione (e parlavo del malo uso dell'istituto della preferenza e non del buon uso, e del malo uso volevo corretti gli effetti) io avevo presente quel collegio uninominale, del quale sono ancora tenacissimo assertore e difen-

sore, e ricordavo che allora, con due istituti politici — uno, il ballottaggio e l'altro, la possibilità della cessione di un collegio da parte di coloro che fossero eletti con duplice elezione, che permetteva di restituire alla Camera figure di alto valore — si poteva soddisfare quella esigenza di carattere morale che ci ha portato a respingere l'emendamento Cicerone, e, in anticipo, anche l'emendamento che egli presenterà all'articolo 58-bis.

Mi ricordo — ero quasi bambino, ma avevo già il vizio della politica — che Ruggero Bonghi cadde nel suo collegio di Conegliano e allora, essendovi stato non ricordo quale deputato che aveva avuto il beneficio di una duplice elezione, fu dato a lui il collegio con elezione che oggi diremmo nazionale, e Ruggero Bonghi fu conservato alla Camera. Questo dico in rapporto anche alla presente discussione.

Oggi, invece, di ballottaggio non è possibile parlare; ma è possibile parlare di intese, anche specialmente sopra problemi concreti, perché qualsiasi elezione politica — compresa anche quella della Costituente — non deve dar fondo a tutti i problemi dell'universo, non deve mirare a realizzazioni che, per esser sinceri, si possono e si debbono dire future e che debbono essere maturate dai nostri studi e, più, dal tempo: deve proporsi la definizione di problemi immediati, quali, oggi, quelli istituzionali in primo luogo e gli altri che sono nella coscienza di tutti e nella competenza dell'Assemblea.

Ed allora in questo caso ci possono bene essere, da un altro punto di realizzazione politica, questi imparentamenti, che non contaminano, che non riducono, non viziano per nulla la coscienza integra dei vari partiti che li contraggono. (*Interruzione del Consultore Malagugini*).

Non essere impaziente, Malagugini; io desidero andare a fondo delle cose. Anche tu sei professore, devi averne la mentalità, che non è un vizio, e me lo devi permettere.

Diceva l'altro giorno il mio antico e caro amico Fuschini: « questi imparentamenti devono avvenire alla base, non devono avvenire allo stringer del nodo ». Ho già risposto. L'elevarsi della adesione ad un simbolo, ad un partito, da parte degli elettori che hanno avuto una loro scheda, che, come punto di partenza hanno voluto essere autonomi, ma hanno voluto ricongiungersi al partito nazionale affine, è affermare un senso di dignità e di coscienza politica, che va oltre il punto di partenza e la visione e valutazione particolare di alcuni problemi, per entrare nel

quadro generale della vita e delle più alte competizioni nazionali.

Ma c'è di più, amico Fuschini. Questa intesa dei vari partiti, che è da molti desiderata, presenta anche un grave problema pratico, quello della creazione di un simbolo nuovo, che unisca, o, se a questo non si riesce, della competizione tra i vari partiti che si dovrebbero intendere e che tengono ciascuno alla propria insegna. Non voglio dire del Partito democratico del lavoro, del Partito repubblicano, del Partito liberale o d'azione, ma dico del partito A, del partito B, del partito C o D. Quale di questi partiti che hanno posto nella lista nazionale, rinunzierà a dare il segno e il nome all'intesa? Ed allora questi auspici imparentamenti saranno impediti anche da ragioni di carattere pratico: mancherà la possibilità di correlazione per le liste circoscrizionali e la lista nazionale. Io, quindi, penso che, mirando alla sostanza, al rispetto di tutti, e appunto alla chiarificazione, cercando di impedire il frazionamento, consigliato talora da interessi di persona, ma più spesso ispirato ad interessi che si potranno, di fronte all'Assemblea che deve essere Costituente, considerare tenui, di minore e di troppo minore importanza, ma che non sono per questo illegittimi, si dovrà consentire, per la valorizzazione di tutte le forze del Paese, di tutte le tendenze del Paese, che questi aggruppamenti, inizialmente autonomi, inizialmente dissidenti, possano rientrare poi, con una superiore affermazione politica, nelle grandi correnti politiche del Paese, che sono rappresentate nella lista nazionale.

Queste sono ragioni di alto ordine politico, non di particolare interesse, né personale, né di altro ordine, per cui credo che non possa, in nessun modo, restare l'ultimo comma dell'articolo 14-bis e debba essere sostituito, o, per lo meno corretto, dall'emendamento proposto.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il Consultore Manes Antonio. Ne ha facoltà.

**MANES ANTONIO.** Onorevoli colleghi, io non avrei insistito in questo emendamento, che ripete una proposta da me sostenuta in seno alla Commissione, se, in realtà, l'articolo 14-bis non rivelasse, per mio conto, un difetto sostanziale della legge e un grave inconveniente di cui nella attuazione pratica non tarderemo certo ad accorgerci. Già, anzitutto, la legge, sotto questo punto di vista, ha un difetto essenziale, che io chiamerei di ipocrisia perché, dopo avere fondato tutto il principio della proporzionale e del collegio nazionale per l'utilizzazione dei resti sulla

esistenza dei partiti, ignora completamente i partiti, i quali entrano di straforo soltanto in un ultimo articolo, quando si parla della presentazione del contrassegno per la lista nazionale. Quindi tutta quella che è stata finora la discussione, impostata sulla necessità di orientare le tendenze politiche del paese sulle linee dei grandi partiti, viene ignorata dalla legge stessa nel suo punto fondamentale.

Da ciò la disposizione, che io non ho accettato e che liberamente critico, della presentazione di liste nazionali che può essere fatta dai rappresentanti di tre circoscrizioni soltanto: inconveniente evidente, perché mentre si vuole cercare di riunire nelle grandi correnti politiche del paese quelle che sono le opinioni correnti, viceversa si dà nella legge ai partiti un moto centrifugo, perché è evidente che per necessità locali, che non possono essere in questo momento identificate, ma che sono prevedibili, potranno sorgere una quantità di liste locali che, per determinate esigenze e per interesse, potranno convergere poi, attraverso tre circoscrizioni, in una lista nazionale. E quindi quella che dovrebbe essere funzione essenziale della lista nazionale, cioè riunire sotto alcuni raggruppamenti indicatori, direi quasi rivelatori, le correnti politiche principali del paese, verrà frustrata da questa disposizione.

Ora, a questo difetto essenziale si aggiunge una ragione che a me sembra di evidente coerenza con i principi della legge rispetto all'articolo 14-bis, perché, in sostanza, tutte le difese che sono state fatte qui del collegio unico nazionale per la utilizzazione dei resti si sono basate su questo principio, che a me sembra un principio di giustizia elettorale, e cioè: poiché esistono resti che rappresentano determinate correnti politiche e determinate forze elettorali, è giusto che queste correnti e queste forze siano rappresentate.

Ora io domando per quale ragione devono essere rappresentati i resti che affluiscono ad una lista nazionale, la quale rappresenta un determinato raggruppamento politico, e non devono essere rappresentati anche i resti di quelle circoscrizioni nelle quali la lista nazionale non può avere gioco? Se si vuole evitare che il difetto della legge, che impone la presentazione delle liste per il collegio nazionale da parte dei delegati di lista di almeno tre circoscrizioni, possa portare a situazioni certamente gravi e che creeranno inconvenienti notevoli, per lo meno si renda possibile alle liste circoscrizionali che potranno sorgere il diritto di fare affluire

i resti ad una lista nazionale, in modo che anche questi resti possano essere rappresentati.

In sostanza, qualunque cavillo e qualunque sofisma si voglia creare, non riuscirà mai a spiegare la ragione per la quale, stabilito il principio che i resti devono avere la rappresentanza, vi possano essere resti che rimangano privi di rappresentanza. Questi resti, uniti insieme, rappresenterebbero uno o più quozienti nella lista nazionale. Essi rimarrebbero senza rappresentanza, dando modo ad altre liste di avvantaggiarsi di tali quozienti.

Richiamo, in conclusione, i Consultori ad un atto di giustizia elettorale. Io dico: se dal punto di vista dell'equità e del diritto è giusto che tutte le correnti siano rappresentate, trovo che anche questi resti di lista circoscrizionale abbiano diritto di essere rappresentati.

**PRESIDENTE** Ha chiesto di parlare il Consultore Terracini. Ne ha facoltà.

**TERRACINI.** Chiedo ai colleghi della Consulta di respingere l'emendamento proposto dai colleghi Mancini e Manes ed esprimo a questo proposito il pensiero della maggioranza della Commissione, la quale è già stata posta di fronte ad un'eguale proposta nel corso dei suoi lavori ed a maggioranza, sia pure lieve, l'ha respinta. Di fatto, la proposta Mancini e Manes si preoccupa di quei gruppi che tradizionalmente si chiamano degli indipendenti e non mi meraviglio che la proposta sia stata presentata per l'appunto da due colleghi che appartengono al partito della Democrazia del lavoro, il quale compie in questo momento nel nostro paese una funzione utile, in quanto mira ad unificare una serie di raggruppamenti che in precedenza, e prima del fascismo particolarmente (specie nelle regioni dell'Italia centrale e meridionale), si presentavano rispettivamente indipendenti, pur essendo riuniti in fondo da alcuni elementi comuni di pensiero e di programma.

Ripeto, questa è la funzione utile della Democrazia del lavoro, che dà un'organizzazione unitaria a forze che tradizionalmente si presentano spezzettate. Ma, evidentemente, perché questa funzione sia validamente esercitata, occorre che essa si realizzi nel corso della formazione stessa organica del partito della Democrazia del lavoro, e non sopravvenga a dare magari gli ultimi colpi di perfezionamento, nel momento in cui ci si trovi di fronte ad una lotta, come quella elettorale, la quale, se qualche volta favorisce il rapido coagularsi di forze politiche separate,

lo fa, frequentemente, non sul risultato di validi programmi, ma sulla base di avvicinamenti e di collusione di gruppi e di clientele.

Di fatto le forze indipendenti sono formate da persone le quali non si riconoscono in gruppi politici di carattere nazionale o abbastanza allargato, o da gruppi di persone le quali non sono mai riuscite, almeno fino al momento delle elezioni, a trovare fra di loro un minimo comun denominatore, politico, ideologico e programmatico. E gli elettori che votano per i candidati di queste liste indipendenti sono per l'appunto cittadini che non hanno risolto il proprio problema di coscienza politica e che per l'appunto sono nella strana situazione di rispecchiarsi in singole individualità o in piccoli gruppi di persone che non in vasti partiti, che hanno programmi ben definiti e che considerano completamente tutti i problemi del nostro Paese.

Tuttavia, noi riconosciamo che occorre una misura per stabilire quali sono questi raggruppamenti ancora — mi si permetta la parola — deteriori da un punto di vista del vantaggio nazionale, differenziandosi da quelli che hanno superato questa fase, per così dire, di formazione.

La stessa legge indica quei raggruppamenti che riescono ad affermarsi in almeno tre circoscrizioni. Ecco la misura della loro maturità. E quindi non è vero che la Commissione abbia trascurato completamente questo fenomeno e non abbia cercato di dargli la possibilità di affermarsi. Ma, come in tutti i casi, specialmente pel voto elettorale, vi sono dei limiti, superando i quali praticamente si cade dal fatto organizzato al fatto disorganizzato, dal fatto utile e valido al fatto che può divenire dannoso e deterioro. E non è vero che non si desideri utilizzare tutti i resti. Vi sono resti che sono soltanto — mi si consenta la parola — detriti di carattere elettorale e questi non sono passibili di nessuna utilizzazione. I resti efficienti sono quelli che si richiamano a programmi, che rappresentano problemi sufficientemente validi, e questi resti sono appunto costituiti da quelle formazioni politiche che riescono ad affermarsi in almeno tre circoscrizioni.

Ma, tuttavia, tali formazioni possono avere qualcosa di comune e non desiderano affermarsi da sole; ma se non hanno ancora sentito lo stimolo, nove giorni prima delle elezioni, di riconoscersi in partiti più vasti, mi si permetta di dire che non ci si può, in questo caso, trovare di fronte a consapevoli affermazioni. E qui faccio mie alcune consi-

derazioni del collega De Pietro. Un simile riconoscimento delle proprie questioni politiche è un fattore che resterebbe completamente estraneo alla volontà dell'elettore. Sarebbe il comitato elettorale che ha, nella settimana precedente, trattato l'utilizzazione dei propri resti e su basi che certamente possono essere rispettabili. Ma sono basi che restano completamente ignorate dagli elettori che daranno il loro voto a quelle piccole e personali liste.

Si tratta, quindi, in questo caso, di coalizioni non politiche, ma personali, e tutta la legge, se può avere quei difetti che sono stati indicati dal collega Mancini e dal collega Manes, ha uno spirito informatore, e cioè desidera impedire che le collusioni, gli accordi, i patti di carattere puramente personale e individuale, vengano, nel limite massimo, esclusi dalle prossime lotte elettorali. Noi vogliamo valorizzare tutte le correnti, ma non incoraggiarle al massimo sino al punto da non riuscire più a distinguere l'una dall'altra. Non sarebbe più far giungere acqua pura e fertile nel terreno che deve essere coltivato, ma immettervi elementi che ne danneggerebbero le possibilità fecondatrici. I dissidenti, che sono stati nominati dai colleghi Manes e Mancini ed hanno la possibilità di elevarsi verso concezioni politiche più alte, se ciò non hanno fatto o non sono riusciti a fare nel corso di questo anno e mezzo, se non vi riusciranno nel corso dei settanta giorni che la legge prevede come necessari per il compimento di tutte le funzioni elettorali, non vi riusciranno precipitosamente nel corso degli ultimi giorni. Sarebbe un processo artificioso e noi non dobbiamo desiderarlo.

Un'ultima considerazione. Approvando questo emendamento, si metterebbe la legge nelle condizioni di accettare il fenomeno dei voti aggiunti. Non sarebbe più un voto aggiunto individuale, ma sarebbero voti aggiunti di massa, nei limiti in cui, per tali fenomeni, si potrebbe parlare di masse. E tutti siamo stati d'accordo, e soltanto pochissime voci si sono levate nell'Assemblea plenaria in senso contrario, che il voto aggiunto rappresenta il fattore più dannoso, perché confonditore delle idee e facilitatore degli atti di collusione politica meno degni in una lotta elettorale.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il Consultore Boeri. Ne ha facoltà.

**BOERI.** Credo che il collega Terracini esageri quando considera queste formazioni politiche, che dovrebbero sfruttare



dell'emendamento Mancini, come formazioni deteriori e considera le loro posizioni come strettamente personali. In molti casi può esser vero; però preoccupiamoci anche dei casi in cui vero non è. Vi cito due situazioni: una è quella dell'Alto Adige. Evidentemente in Alto Adige vi sarà la costituzione di una lista tedesca, perché vi saranno correnti politiche che penseranno che il problema di certe loro autonomie debba prevalere sui problemi di carattere generale, di cui noi più ci preoccupiamo. Vi saranno persone, correnti politiche che, pur essendo vicine ad alcuni aggruppamenti politici, penseranno che debbano avere maggiore importanza quelle situazioni e quei problemi di autonomia che per essi si pongono in modo più impellente.

Secondo esempio: la Sardegna. Il Partito sardo d'azione è un partito costituito in una situazione sua propria. Vi sono in esso persone che si trovano in una corrispondenza di ideali con determinati partiti politici, con cui hanno una certa affinità spirituale. Esse sentono, d'altra parte, che il loro problema sardo deve essere trattato in modo preminente. Per ciò si sono costituite in partito e presenteranno una lista che porrà questi problemi in primo piano. Perché queste persone le volete tagliare completamente dalla possibilità di influire in qualche modo sulla lista nazionale?

In molti casi il ragionamento di Terracini può persuadere. Vi saranno certamente situazioni strettamente personali, delle quali non mi preoccuperei affatto. Però vi sono situazioni, che meritano tutta la nostra attenzione e per questo appoggio la proposta Mancini. Vorrei osservare, però, a Mancini se egli non ritenga necessario modificare la proposta in questo senso: se non ho inteso male, egli ha proposto che il partito, che non si presenta in tre circoscrizioni, può fare una dichiarazione di adesione, di imparentamento con una determinata lista nazionale. Non si può stabilire che, perché questa dichiarazione abbia un valore, debba essere accompagnata anche dalla dichiarazione del partito della lista nazionale a cui si vuol dare l'adesione?

In fondo, badate bene, questa adesione è un atto politico tanto per chi la fa, quanto per chi la riceve.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il Consultore Manes Antonio. Ne ha facoltà.

**MANES ANTONIO.** Io non ho nessuna difficoltà ad accettare che i termini della dichiarazione per l'utilizzazione dei resti sia

contemporanea alla presentazione della lista nazionale. Accetto pure l'aggiunta proposta dal Consultore Boeri.

Per quanto si riferisce alla osservazione di Terracini relativa ai voti aggiunti, devo rilevare che il sistema da noi proposto è precisamente opposto a quello dei voti aggiunti, perché il fatto di dichiarare preventivamente di aderire ad una determinata lista nazionale, significa che non è l'elettore il quale dà il voto aggiunto, ma viceversa è l'elettore che vota per una lista già preventivamente concordata.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il Relatore. Ne ha facoltà.

**MICHELI, Relatore.** La Commissione, come ha detto giustamente il collega Terracini, ha, con lieve maggioranza, respinto la proposta Manes-Mancini quando è stata presentata alla nostra discussione; a tale proposta io avevo aderito. Quindi sono rimasto, e mi è successo altre volte, in minoranza. Io ritenevo che nella rinnovazione del costume politico, che noi auspichiamo possa aver luogo con la nostra legge, fosse opportuno favorire la riunione dei minori gruppi che si potevano trovare dispersi anche in questo primo esperimento di libertà elettorale rinnovata, anche se essi, poco per volta, fossero destinati a scomparire.

Particolarmente io tenevo presente la situazione di certe liste basate sopra una personalità, la quale abbia un largo seguito nell'opinione pubblica, specialmente di una circoscrizione, e che non sia iscritta a nessun partito. Ce ne sono. Voi le conoscete senza che io ne faccia il nome.

A me pareva che non si dovesse impedire a queste liste, le quali avevano, largo modo, una direttiva politica press'a poco eguale, di poter unirsi insieme agli effetti della utilizzazione dei resti. E per questo ho approvato la proposta Manes-Mancini in Commissione.

Oggi non saprei, non tanto per le ragioni che il collega Terracini ha esposto, concretando meglio il suo pensiero più fuggevolmente manifestato in sede di Commissione, quanto perché, mentre le ragioni da lui addotte erano tali da non sollevare nel mio animo alcun contrasto, quelle attraverso le quali ha affermato il suo pensiero il collega Manes, non sono da me accettabili.

Egli ha parlato di ipocrisia della legge. Mi permettano i colleghi di esprimere il mio rammarico perché da troppe parti qui, a voce e per iscritto, si è creduto di accusare questa legge, faticosamente messa insieme attraverso tante reciproche transazioni. Noi sapevamo

che bisognava arrivare presto alla formulazione della legge, perché siamo tutti convinti che le elezioni non possono essere ritardate e perché il Paese non può restare in questa situazione d'incertezza. Così ciascuno di noi ha coartato la propria volontà nel cercare i punti di comune accordo e se ci siamo arrivati finalmente, non è il caso che i colleghi consentano, colle loro parole o coi loro scritti, che questa nostra fatica non sia sufficientemente apprezzata ed anche sia accusata infondatamente. Collega Manes, le parole sue possono, senza dubbio, essere andate al di là del suo pensiero, giacché il parlare d'ipocrisia è veramente troppo esagerato.

Il collega Manes ha detto che noi vogliamo ignorare la formazione dei grandi partiti, attraverso la quale siamo arrivati alla lista unica nazionale per l'utilizzazione dei resti. Non è vero, perché i grandi partiti restano la base, del che da altre parti ci accusano. Egli si preoccupa ora dei piccoli partiti, degli aggruppamenti; si preoccupa delle personalità delle quali mi ero dato carico io stesso e lo dissi allora e lo dico ora. Ma in tutto questo non c'è stato mai e non c'è ombra d'ipocrisia. La Commissione ha limitato a maggioranza questa possibilità in quanto ha ritenuto, come ha spiegato il collega Terracini, che non fosse il caso di dare ospitalità a queste formazioni minori, che nella sostanza non sono un vero e proprio partito.

Questo non risponde al significato delle parole che il collega Manes ha detto: quindi non è possibile arrivare con esse ad approvare la sua proposta.

Io l'ho fatto in altra sede, ma se oggi egli non mi toglie il dubbio suscitato dalle sue parole, non potrò dare il mio modesto consenso all'approvazione della sua richiesta.

MANES ANTONIO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Favorisca indicare il suo fatto personale.

MANES ANTONIO. Desidero rassicurare l'onorevole Micheli che egli è in equivoco. Io non ho parlato di ipocrisia della legge; ho detto che la legge commette una piccola ipocrisia, quando ignora i partiti; ho dichiarato anche che la ragione era questa: che la legge, siccome non ha potuto evidentemente tener conto delle organizzazioni formali dei partiti, ha dovuto soltanto in un solo punto farli entrare di traverso per la presentazione della lista nazionale.

Mi consenta l'onorevole Micheli che io lo richiami ad una valutazione più serena dell'emendamento sottoposto al suo esame e a

quello dei suoi amici. Qui non si tratta di stabilire se il principio che io propongo debba essere approvato o meno, perché la legge abbia o non abbia commesso una piccola ipocrisia; qui si tratta di stabilire se il principio dell'utilizzazione dei resti debba essere accettato nella sua integrità o no.

Ora, le ragioni fondamentali che militano a favore di questa mia tesi non possono essere nel suo spirito perturbate da quella che è la definizione della legge per un solo punto. Egli deve pienamente convenire che sulla difficoltà di trovare il modo di fare entrare i partiti, tutti si sono trovati d'accordo, e non può certo la qualifica di oggi superare quella che è la difficoltà evidente. Siccome, ripeto, nelle mie dichiarazioni non c'era e non poteva esserci una definizione che potesse turbare il suo spirito di artefice autorevole della legge, io lo prego di ritornare alla valutazione obbiettiva della tesi e dei fatti, e quindi di convenire nell'approvazione dell'emendamento presentato.

PRESIDENTE. L'emendamento Mancini-Manes è stato così modificato dai proponenti, in accoglimento del suggerimento formulato dal Consultore Boeri.

*« Dopo il terzo comma aggiungere il seguente »*

« I delegati di lista circoscrizionale, che non abbia contrassegno uguale ad una lista nazionale, al momento della presentazione della lista possono dichiarare a quale lista nazionale intendano fare affluire i resti della propria lista, dimostrando che i presentatori della lista nazionale predetta vi abbiano consentito.

*« Sopprimere l'ultimo comma ».*

LUCIFERO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Noi voteremo a favore dell'emendamento Mancini-Manes, come abbiamo finora votato a favore di ogni disposizione che possa allentare le maglie nelle quali la legge stringe l'elettore, riducendo sempre di più la sua possibilità di esprimere un'opinione diretta. E a questo proposito, visto che il collega Micheli, la cui amicizia tanto mi onora, si è rivolto dal mio lato quando ha espresso il suo dolore perché da alcuni banchi si noti in questa legge una continua limitazione di libertà (*Interruzioni — Commenti*), io prego l'onorevole Micheli di tener conto che qui siamo chiamati ciascuno di noi ad esprimere ed a sostenere quella che è la nostra opinione. E, purtroppo, nei con-

fronti di questa legge, la nostra opinione non può essere favorevole.

DE PIETRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Permettete che anche noi facciamo la nostra dichiarazione sull'emendamento proposto dai colleghi Mancini e Manes. Siamo molto perplessi sull'opportunità di questo emendamento, ma dobbiamo dichiarare che se dovessimo preoccuparci unicamente dei vantaggi pratici, si potrebbe anche accettarlo; ma noi pensiamo che vi siano ragioni più profonde che ci inducono a votare contro, perchè è di una estrema evidenza che, accettando l'emendamento, si potrebbero anche verificare casi di non sincerità elettorale. Noi dobbiamo eleggere una Assemblea costituente nella quale occorre entrare a bandiere spiegate. Se si verificassero situazioni dubbie, incerte, oscure, nelle quali si sfruttassero voti che non sono stati diretti ad una determinata lista, si potrebbe pregiudicare la sincerità delle elezioni.

Inoltre bisogna considerare che il pensiero esposto dal Consultore Mancini Augusto e che si riferisce a questo tentativo nobilissimo della Democrazia del lavoro di conciliare tutte le tendenze, deve essere, a nostro avviso (e questo è il mio pensiero personale), attuato nel campo delle idee, ma non in occasione di un piano elettorale, perchè ciò potrebbe compromettere la moralità delle elezioni. E siccome noi abbiamo soprattutto questa moralità e questa serietà per iscopo nelle elezioni, prescindiamo anche dai vantaggi pratici ed affermiamo questo principio più rispondente all'Assemblea per cui dobbiamo procedere alle elezioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Consultore Mancini Augusto. Ne ha facoltà.

MANCINI AUGUSTO Il Consultore De Pietro non ha fatto soltanto una dichiarazione di voto, ma lo ha motivato largamente riferendosi a ciò che io avevo precedentemente dichiarato. Perciò io prendo la parola per dichiarare che lo sforzo di tutti deve essere quello che queste intese fra i partiti affini siano pregiudiziali, chiare, fatte senza equivoci su basi politiche. A questo noi tendiamo; però il problema che da noi è stato posto è un altro, e non è soltanto delle liste cosiddette indipendenti, ma anche di liste che rappresentano una varietà di tendenze politiche, che inizialmente vogliono affermarsi nella loro entità, ma che poi si convogliano onestamente e con perfetta correttezza

politica nelle correnti più larghe della opinione pubblica e dei partiti

PRESIDENTE Pongo ai voti l'emendamento Mancini-Manes, con l'aggiunta proposta dal Consultore Boeri.

*(Non è approvato — Si approva il quarto comma — L'intero articolo risulta così approvato).*

#### ART. 15.

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella tabella A, non più tardi delle ore 16 del 40° giorno anteriore a quello della votazione, insieme con gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita, o documento equipollente, dei candidati e la dichiarazione firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni (ai quali appartengono i sottoscrittori) che ne attestino l'iscrizione nella lista elettorale della circoscrizione

I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattr'ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso la pena è diminuita della metà. Il procuratore del Regno procede a giudizio direttissimo

La firma degli elettori, indicante nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 1 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 100.

Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati; il colpevole è punito con la multa sino a lire 10,000 o con la reclusione sino a tre mesi.

Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno anche figurato, o deve essere dichiarato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'Interno la lista intenda distinguersi e collegarsi con il collegio unico nazionale.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 17 e a presentare eventualmente la lista dei candidati al collegio

unico nazionale per la utilizzazione dei voti residuali.

La cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate, delle designazioni dei delegati e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.

Ha chiesto di parlare il Consultore Boeri. Ne ha facoltà.

BOERI. Vorrei chiedere un chiarimento. Vi sono due punti in cui si parla di autenticazioni di firme. L'articolo 14 parla di autenticazione da parte di un notaio o del sindaco di un comune della circoscrizione. Nell'articolo 15 si parla invece delle firme degli elettori, che devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura. V'è una ragione in questa differenza? Se non v'è nessuna ragione, troverei naturale adottare o il primo o il secondo sistema.

PRESIDENTE. Il Relatore Micheli ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

MICHELI, *Relatore*. Se si crede di aggiungere anche i sindaci, aggiungiamoli pure. Certo è che a me pare che la funzione di autenticazione da parte del sindaco debba essere ammessa solamente in casi eccezionali. Caso eccezionale può ritenersi l'accettazione di candidatura, la quale si presenta raramente e con termini brevissimi. Per gli elettori siamo di fronte ad una autenticazione su larga scala ed è necessario — a mio avviso — che sia mantenuto un criterio più rigoroso. In materia di autentica c'è il notaio che ha la pubblica fede pel suo ministero e c'è il cancelliere che è un pubblico ufficiale; il sindaco è un'altra cosa, esce un po' fuori da questi criteri. Per questo io manterrei la dizione proposta: i cancellieri di pretura sono numerosi e più ancora i notai.

BOERI. Dichiaro di non insistere. Non avevo del resto formulata nessuna proposta: avevo semplicemente chiesto uno schiarimento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti i primi 5 commi dell'articolo 15.

*(Sono approvati).*

Il Consultore Amatucci ha proposto il seguente emendamento:

«Dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

«Contro il colpevole il procuratore del Re procederà per citazione direttissima».

Il Consultore Amatucci ha facoltà di svolgerlo.

AMATUCCI. Non devo aggiungere molte parole per spiegare il mio emendamento agli onorevoli colleghi, poiché in tutta la legislazione riflettente la parte penale della legge elettorale si è ritenuto che questi giudizi devono essere pronunziati per direttissima. Ora, mi pare strano che solo nel caso previsto dall'articolo 15 si faccia un'eccezione, tanto più che anche per direttissima si provvedeva nella legge precedente.

PRESIDENTE. Il Relatore Micheli ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

MICHELI, *Relatore*. La Commissione non si oppone.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Amatucci.

*(È approvato).*

Pongo ai voti gli ultimi 3 commi dell'articolo 15.

*(Sono approvati — L'intero articolo è così approvato).*

#### ART. 15-bis.

Le liste dei candidati al collegio unico nazionale devono essere presentate alla cancelleria, che è costituita in ufficio centrale nazionale, della Corte di cassazione non più tardi delle ore 16 del 30° giorno anteriore a quello della votazione con gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documento equipollente dei candidati e le dichiarazioni di presentazione dei delegati di lista.

La cancelleria della Corte di Cassazione deve rilasciare immediata ricevuta delle liste dei candidati presentate e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.

*(È approvato).*

#### ART. 16.

La Corte d'appello o il Tribunale, entro 10 giorni dalla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo precedente:

1°) verifica se le liste presentate siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e se le liste comprendano il numero minimo dei candidati indicato nell'articolo 14; dichiara invalide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero ecce-

dente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;

2°) ricusa i contrassegni identici o facilmente confondibili con contrassegni di altre liste presentate, dando la preferenza ai contrassegni che fossero stati precedentemente depositati presso il Ministero dell'interno; invita i rappresentanti delle liste interessate a presentare entro 48 ore il nuovo contrassegno;

3°) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manchi la prescritta accettazione, e di quelli che non abbiano compiuto 25 anni nel giorno della elezione;

4°) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata;

5°) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

6°) provvede, per mezzo della prefettura del capoluogo del collegio, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto, ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei comuni del collegio, i quali provvedono alla pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il ventesimo giorno anteriore alla data delle elezioni. Cinque copie di ciascun manifesto devono essere consegnate al presidente dei singoli uffici elettorali: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione, a norma dell'articolo 36;

7°) trasmette immediatamente all'autorità designata dal Ministero dell'interno le liste definitive e i contrassegni relativi, perché siano stampati nelle schede.

*(Si approvano la prima parte e il n. 1°).*

Il Consultore Boeri ha presentato il seguente emendamento, firmato anche dai Consultori Ferri, Apponi, Calogero, Albasini Scrosati, Bianco, Manfredani, Andreis, Baldazzi, Cassiani Ingoni:

« Al numero 2, aggiungere, in fine: assegnando in difetto un contrassegno di propria scelta ».

Il Consultore Boeri ha facoltà di svolgerlo.

BOERI. Poniamo il caso che si presenti una lista, con un contrassegno che la Commissione ritenga debba essere modificato. Vi è un termine di 48 ore per la correzione. In questa materia è facilissimo non arrivare in tempo, o pel modo in cui avviene la notifica, o anche per disattenzione. Passano così le 48 ore senza addivenire alla modifica. Deve considerarsi caduta tutta la lista? Mi pare eccessivo.

Penso che sia opportuno introdurre la possibilità per la commissione di correggere essa stessa la lista, sostituendo al contrassegno presentato un altro contrassegno.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

LUZZATTO. La Commissione mi incarica di esprimere il parere concorde che un emendamento del genere non possa essere accolto. Con questo sistema potrebbe avvenire che la commissione attribuisca un contrassegno diverso da quello che i presentatori della lista intendono e che gli elettori conoscono.

L'inconveniente lamentato dal Consultore Boeri può verificarsi, ma per negligenza dei presentatori; avviene la decadenza, perché non è stato presentato il contrassegno. Ma costringere i presentatori di una lista e poi gli elettori a votare su un contrassegno che non è il loro, può dar luogo ad abusi molto gravi.

La Commissione, ritenendo che due contrassegni sono simili, potrebbe sostituire uno di proprio arbitrio con un contrassegno che agli elettori richiama un altro concetto.

A noi pare che ciò sia pericoloso e che convenga mantenere il testo ministeriale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Consultore Amatucci. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Proporrei che, invece di 48 ore, si desse un termine più largo: quattro o cinque giorni. Così i pericoli cui accenna il Consultore Boeri sono evitati.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione?

LUZZATTO. Su questo punto bisognerebbe interpellare anche il Ministro dell'interno. Per quanto noi conosciamo, la legge è concatenata con termini talmente stretti, che un prolungamento non è materialmente possibile.

MICHELI, *Relatore*. Mi associo a quanto ha detto il collega Luzzatto, anche perché al proponente faccio osservare che noi metteremmo chi deve decidere in grave imbarazzo. Si fa presto a dire: una commissione ha nel suo seno un magistrato, quindi non deve essere difficile che essa trovi il contrassegno di una lista. A me pare esorbiti dalla sua funzione; comunque complichiamo il compito della commissione.

Quanto ai termini, non è possibile spostarli, perché essi sono stati congegnati d'accordo col Ministro dell'interno, che li ha predisposti quasi direi coll'orologio alla mano; non si può davvero consentire un termine maggiore. Ci sono i rappresentanti di lista;

sono essi che devono vigilare. E poi, chi va a presentare un contrassegno uguale a quello di un'altra lista?

È successo una sola volta, se ben ricordo, ma come tentativo di frode. E se un caso del genere si ripetesse, non è male che avvenga la perdita del diritto di presentazione, se non si arriva in termine a presentare altro contrassegno. Sarebbe una punizione meritata.

Per questo, prego il Consultore Boeri di non insistere nel suo emendamento, che, pur partendo da un concetto ammissibile, nella pratica applicazione potrebbe produrre inconvenienti maggiori di quelli che cerca di eliminare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno.

**ROMITA, Ministro dell'interno.** Devo precisare che, coi dati alla mano, non posso accettare nessun emendamento che ritardi e complich, in qualsiasi maniera, la legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il Consultore Boeri.

**BOERI.** Avrei aderito alla soluzione di prorogare i termini; ma, di fronte alla dichiarazione del Ministro, non posso insistere su questa soluzione. Dico soltanto questo: a me pare che le osservazioni dei Consultori Micheli e Luzzatto prospettino un pericolo inesistente.

Si dice: come potete obbligare gli elettori a votare su un contrassegno diverso da quello originariamente presentato?

Badate che l'esame dei contrassegni è fatto prima della pubblicazione e della affissione delle liste. Quando l'elettore va a votare, sa quale è il contrassegno, sia pure che la commissione stabilisca che fra due contrassegni vi può essere una somiglianza che deve essere eliminata. Ma diamo la possibilità al corpo elettorale, che è andato formandosi attorno alla corrente espressa in quella lista, di potersi affermare. È necessario consentire in tutti i modi a tutte le correnti di far sentire la propria voce, anche se gli aspiranti possano essere incorsi in qualche negligenza. Non sarà una questione molto seria per la commissione quella di trovare un contrassegno. Basterà, ad esempio, adottare una qualsiasi lettera alfabetica.

**MICHELI, Relatore.** Perché la lettera alfabetica non la scelgono i presentatori?

**BOERI.** Voi dite che è colpa dei presentatori. Può essere colpa o disgrazia di una persona che deve provvedere nelle 48 ore a sostituire un contrassegno ad un altro. Vi può essere un caso di malattia, una situa-

zione di impossibilità. Mi sembra che si voglia portare a conseguenze eccessive una trascuranza eventuale, che può essere sanata facilmente con un provvedimento della commissione.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti il n. 2 dell'articolo 16 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo ai voti l'emendamento presentato dai Consultori Boeri e altri.

(Non è approvato — Si approvano i numeri da 3 a 7 — L'intero articolo 16 risulta così approvato).

#### ART. 16-bis.

La Corte di cassazione, composta da un presidente di sezione e da quattro consiglieri, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito nel 1° comma dell'articolo 15-bis:

1°) verifica se le liste presentate siano sottoscritte dal numero di delegati di lista prescritto, e riduce al limite stabilito quelle contenenti un numero eccedente di candidati cancellando gli ultimi nomi;

2°) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione e di quelli che non abbiano compiuto 25 anni nel giorno della elezione;

3°) provvede per mezzo del Ministero dell'interno a pubblicare le liste con il relativo contrassegno sulla *Gazzetta Ufficiale* e a comunicarle alle prefetture dei capoluoghi dei collegi circoscrizionali, perché ne diano notizia all'ufficio centrale circoscrizionale.

(È approvato).

#### ART. 17.

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'articolo 15, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione nella Corte d'appello o al Tribunale circoscrizionali, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato alla cancelleria della pretura nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale, entro il 7° giorno antecedente a quello delle elezioni.

La cancelleria ne rilascerà ricevuta e provvederà all'invio delle singole designazioni alla segreteria delle sezioni.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso la Corte di appello o il Tribunale circoscrizionali è presentato, entro le ore dodici del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della Corte o del Tribunale circoscrizionali, la quale ne rilascia ricevuta.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e potrà fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Però il presidente, uditi gli scrutatori, potrà con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

(È approvato).

#### ART. 18.

Entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei collegi elettorali, a cura del sindaco saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere consegnati agli elettori entro il trentesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando che sarà staccato dal presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Per gli elettori residenti nel comune, la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, alla quale fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.

Per i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

Gli elettori, dal trentunesimo giorno sino a quello delle elezioni compreso, possono personalmente ritirare il certificato di iscrizione nella lista elettorale se non lo abbiano ricevuto. della consegna si fa annotazione in apposito registro.

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino al giorno stesso delle elezioni, e contro annotazione in apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale deve dichiarare che è un duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione elettorale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal trentunesimo giorno antecedente le elezioni e nel giorno stesso, almeno dalle ore nove alle diciannove.

I comandanti di reparti militari, il sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati, che violino le presenti disposizioni, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 3,000 a lire 10,000. Il procuratore del Regno deve procedere a giudizio direttissimo.

(È approvato).

#### ART. 19.

La Commissione elettorale trasmette al sindaco le liste elettorali di cui all'articolo 12 almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

(È approvato)

#### ART. 20.

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale.

1°) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2°) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale, e una copia di tale lista autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione,

3°) cinque copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione, una copia rimane a disposizione del-

l'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

4°) i verbali di nomina degli scrutatori;

5°) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione nell'involucro esterno del numero delle schede contenute,

6°) due urne del tipo descritto nell'articolo 22, destinate a contenere: la prima, le schede da consegnarsi agli elettori; la seconda, quelle restituite da essi dopo espresso il voto;

7°) congruo numero di matite copiative per il voto.

(È approvato).

#### ART. 21.

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono formate, a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B allegata alla presente legge e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'ultimo comma dell'articolo 15.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Nella parte centrale saranno tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni.

(È approvato).

#### ART. 22.

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello — descritto nella tabella C allegata alla presente legge — sono forniti dal Ministero dell'interno.

Le urne, fornite dal Ministero stesso, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle D ed E allegate alla presente legge.

In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

MICHELI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *Relatore*. Nell'articolo 22 si cita la tabella D, nella quale è detto: « corpo dell'urna in vetro trasparente ». Ora il Governo non ha potuto provvedere, data l'attuale situazione, alle urne in vetro e le ha sostituite con urne in legno. Quindi propongo

che nella tabella D, alle parole: « corpo dell'urna in vetro trasparente » siano sostituite le altre: « corpo dell'urna armato di filo metallico ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento alla tabella D, proposto dal Relatore.

(È approvato — Si approva l'articolo 22).

#### ART. 23.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, la giunta municipale accerta la esistenza dei plichi sigillati contenenti i bolli e la integrità dei relativi sigilli e l'esistenza e il buono stato delle urne e dei tavoli occorrenti alle varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al prefetto perchè, ove ne sia il caso, provveda a far eseguire queste operazioni.

(È approvato).

#### ART. 24.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale, composto di un presidente, di cinque scrutatori, dei quali il più anziano assume le funzioni di vice-presidente, e di un segretario. Il presidente è designato dal primo presidente della Corte d'appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice-pretori e quei cittadini che, a giudizio del presidente, siano idonei all'ufficio, esclusi i dipendenti dai Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, ed altresì gli appartenenti a Forze armate in servizio.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello, sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

La enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri e vice-cancellieri e



segretari degli uffici giudiziari, per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione.

Al presidente dell'ufficio elettorale deve essere corrisposto dal comune nel quale l'ufficio stesso ha sede il trattamento di missione dovuto agli impiegati dello Stato di grado V, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 320.

(È approvato).

#### ART. 25.

Fra l'ottavo e il quarto giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del comune, la Giunta comunale, sentiti i rappresentanti di lista, procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del comune, che siano idonei alle funzioni di scrutatore, esclusi sempre i candidati.

Se il comune sia retto da un commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di lista, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale; ai nominati il sindaco o il commissario notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il quarto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere una indennità giornaliera di lire 300.

Il Consultore Boeri ha presentato all'articolo 25 il seguente emendamento, firmato anche dai Consultori Ferri, Apponi, Calogero, Albasini Scrosati, Bianco, Manfredini, Andreis, Baldazzi, Cassiani Ingoni:

« *Al primo comma aggiungere:* Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Giunta voterà per due nomi e si proclameranno eletti coloro che avranno ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti sarà proclamato eletto l'anziano di età ».

Il Consultore Boeri ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BOERI. Il mio emendamento è determinato dal proposito di assicurare che gli scrutatori non appartengano tutti ad un solo partito politico, ma possibilmente appartengano a vari partiti politici.

Per trovare la soluzione, io mi sono richiamato alla vecchia legge elettorale politica e alla vecchia legge elettorale amministrativa. Allora la nomina degli scrutatori veniva fatta dalla Commissione elettorale, della quale facevano parte due consiglieri comunali che avevano riportato il maggior numero di voti e due consiglieri che avevano riportato il minor numero di voti. I membri di questa Commissione così costituita votavano un nome solo, sicché anche una piccola minoranza aveva la possibilità di fare entrare uno scrutatore a rappresentarla.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Relatore.

MICHELI, *Relatore*. La Commissione accetta, avvertendo che la Commissione governativa si è ispirata alla situazione attuale delle giunte comunali nelle quali le rappresentanze dei Comitati di liberazione nazionale sono quasi sempre paritetiche. Però, siccome oramai avranno fra breve luogo le elezioni amministrative e può darsi che l'amministrazione di un comune sia affidata ad un solo partito, la proposta Boeri può riuscire opportuna e la Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Boeri, accettato dal Relatore.

(È approvato — Si approva l'articolo 25 così modificato)

#### ART. 26.

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso tra gli elettori residenti nel comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente nelle categorie seguenti:

- 1°) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;
- 2°) notari;
- 3°) impiegati o pensionati dello Stato o degli enti locali;
- 4°) ufficiali giudiziari.

Al segretario deve essere corrisposto dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorario giornaliero di lire trecento, se vi abita, e, in caso diverso, il trattamento di missione spettante agli impiegati dello Stato, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 320.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale è atto pubblico.

(È approvato).

## ART. 27.

Le spese per le indennità e l'onorario corrisposti dal comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari, saranno rimborsate dallo Stato.

*(È approvato).*

## ART. 28.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi in danno dei membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, si procede a giudizio direttissimo.

*(È approvato).*

## ART. 29.

Salvo le maggiori pene stabilite dall'articolo 70 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 3,000 a lire 5,000; alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificati motivi, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede a giudizio direttissimo.

*(È approvato).*

## ART. 30.

Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati.

*(È approvato).*

## TITOLO V.

## DELLA VOTAZIONE

## ART. 31.

La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con una apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti possano girarvi attorno, dopo chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso nei punti indicati nelle tabelle *D* ed *E* allegate alla presente legge, sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o quanto meno da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati a una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo e muniti da ogni parte di ripari in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

*(È approvato).*

## ART. 32.

Nel giorno delle elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale.

Le infrazioni sono punite con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da lire 2,000 a lire 10,000.

Possono entrare nella sala della elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva.

È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti a offendere. Il contravventore

a questo divieto è tratto in arresto, ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata. Si procede a giudizio direttissimo.

(È approvato)

#### ART. 33.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze armate per far espellere ed arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in casi di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti i primi tre commi.

(Sono approvati).

Al quarto comma il Consultore Amatucci ha proposto il seguente emendamento:

«Dopo la parola: sezione, aggiungere: ed il candidato del collegio».

Ha facoltà di parlare il Relatore.

MICHELI, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento, modificandone tuttavia la dizione in: «i candidati della circoscrizione».

PRESIDENTE. Il Consultore Amatucci è d'accordo?

AMATUCCI. Sono d'accordo. È la prima volta che il Relatore mi dà ragione. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti il quarto comma e il resto dell'articolo.

(*Si approva il comma 4° così modificato e il resto dell'articolo, che risulta così approvato*).

#### ART. 34.

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte il numero (progressivo) di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quelle degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della scheda stessa.

Durante le operazioni di cui al presente articolo nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente depone le schede nella prima urna e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 5 dell'articolo 20.

Compite queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia delle urne e dei documenti alla forza pubblica.

(È approvato).

#### ART. 35.

Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali, e, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda riponendole tutte nella stessa urna.

Tali operazioni devono essere esaurite non oltre le nove antimeridiane. Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione.

(È approvato).

#### ART. 36

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste dagli articoli 37 e 38.

Una copia delle liste degli elettori e quattro copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affisse nella sala delle elezioni, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere lette dagli intervenuti.

Ha inoltre diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore nella circoscrizione.

A questo articolo il Consultore Sotgiu ha proposto il seguente emendamento.

« *Aggiungere il seguente comma:*

« L'elettore potrà anche votare nel luogo di nascita o dove abbia avuta la residenza nell'ultimo quinquennio, previa esibizione del certificato elettorale e di una attestazione del sindaco dalla quale risulti una di tali sue qualità ».

In assenza del Consultore Sotgiu, il Consultore Amatucci fa propria la sua proposta ed ha facoltà di svolgerla.

AMATUCCI. Ho avuto l'incarico dal collega Sotgiu di fare mio questo emendamento in quanto che egli, per ragioni gravissime, si è dovuto allontanare dall'aula. Credo che l'emendamento possa essere accolto dalla Commissione, perché mi sembra giusto che l'elettore, il quale voglia votare nel suo luogo di nascita o dove abbia i suoi maggiori interessi, e che conosce i candidati, può portare alla lista del comune di nascita o di residenza quell'apporto che non potrebbe portare altrove.

PRESIDENTE. Invito il Relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MICHELI, *Relatore*. Sono dispiacente di non poter accettare questo emendamento. Il criterio generale è sempre stato questo: per votare bisogna essere iscritti nella lista elettorale. Se un cittadino non è iscritto come si fa ad ammetterlo alla votazione?

È impossibile accettare i tre casi previsti dall'emendamento: vi sono coloro che sono

iscritti nella lista, vi sono quelli che sono nati nella località, e vi sono poi anche quelli che vi hanno avuto la residenza nell'ultimo quinquennio. Occorre così tutta una documentazione che permetta al Presidente del seggio di giudicare e di stabilire il diritto al voto. È evidente che ne possono derivare molte incertezze e che le frodi sono molto più facili. Tanto più che il presidente in genere è un estraneo al luogo in cui si vota e quindi non ha conoscenza diretta delle persone, e gli manca ogni possibilità di efficace controllo.

L'accettazione di questo emendamento non solo complicherebbe eccessivamente le cose, ma scardinerebbe il principio base della legge elettorale che ha presieduto alla formazione delle liste elettorali. Potrebbe trattarsi di decine e decine di persone che si presenterebbero in una sezione e il presidente sarebbe obbligato a farle votare, e se si oltrepassano i mille non rimarrà più il tempo per far votare gli altri.

AMATUCCI. E i militari?

MICHELI, *Relatore*. Quello dei militari è un caso ammesso in via eccezionale, del quale sempre si è discusso, anche nel 1919.

AMATUCCI. Anche nel 1923.

MICHELI, *Relatore*. Anche nel 1923. Data l'importanza della cosa e questo precedente la Commissione governativa, d'accordo col Governo, ha presentato una proposta concreta per il voto dei militari. La Commissione nostra, pur riconoscendone le gravi difficoltà, l'ha accettata con lievi modificazioni.

Lasciando comunque da parte il caso eccezionale dei militari, noi non possiamo modificare tutta la base del sistema elettorale ammettendo questi elettori vaganti, che possono dare il voto dove credono o dove sono iscritti, o nel luogo di nascita, o in altra località dove abbiano risieduto per cinque anni.

Le norme per stabilire il diritto e l'esercizio del voto devono essere concrete e precise, a garanzia di tutti i cittadini. Se si pensa che contro la denegata iscrizione nelle liste si può ricorrere anche in Corte d'appello, non si può accettare la proposta contenuta nell'emendamento Sotgiu. Si rischia di perdere qualche voto? Poco male.

Una volta per avere l'occasione di ritornare ogni tanti anni ai propri paesi, molti cittadini conservavano il domicilio politico dove erano nati, e risultavano iscritti nelle liste del paese d'origine. Non era lasciata loro la facoltà di votare o in un posto, o nell'altro. Quindi il caso è essenzialmente diverso •

non è tale da farci mutare pensiero intorno a questa proposta che resta inaccettabile

FABBRI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI LUIGI. Dopo quello che ha detto il Presidente della Commissione non voglio tornare sulla proposta contenuta nell'emendamento Sotgiu, ma vorrei soltanto pregare la Commissione e il Governo di voler tenere in considerazione che molto facilmente il giorno delle elezioni coinciderà col periodo della monda del riso. È una questione che interessa molte provincie dell'Alta Italia, da dove si verifica una emigrazione di sessanta o settantamila mondine. Queste, emigrate da lontane provincie, non potrebbero ritornare ai propri comuni per poter dare il voto.

Noi facciamo più che altro una raccomandazione, perché comprendiamo le difficoltà in cui potrebbero venire a trovarsi queste lavoratrici. Bisogna tener conto che queste mondine partono dai loro comuni di origine con certificati, contratti, con qualche cosa insomma in base alla quale è molto facile poterlo controllare, e quando arrivano nei comuni dove lavorano, sono pure regolate e registrate. Quindi raccomandiamo alla Commissione e al Governo di voler tenere presenti queste condizioni speciali, affinché anche la grande massa delle nostre mondine abbia la possibilità di esplicare il diritto al voto.

PRESIDENTE. Qual'è l'opinione della Commissione?

MICHELI, *Relatore*. La difficoltà principale nella quale si troverà il Governo accettando la raccomandazione del collega Fabbri sarà quella di metterla in pratica. Né è possibile improvvisare sezioni specializzate nelle quali possano votare tutte queste lavoratrici che si trovano in un determinato posto per ragioni di lavoro. Se vanno alle sezioni ordinarie ne duplicheranno gli iscritti. Ad ogni modo il principio che muove il collega è così ragionevole ed opportuno che la Commissione lo può accettare come raccomandazione, non limitato al caso speciale, ma esteso a tutti i trasferimenti collettivi per lavoro, sempre come studio per altre leggi future.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno.

ROMITA, *Ministro dell'interno*. Accetto la proposta come raccomandazione e mi impegno di studiare la questione, con la speranza di poterla risolvere.

PRESIDENTE. Il Consultore Amatucci insiste?

AMATUCCI. Dopo le dichiarazioni del Ministro dell'interno, trasformo l'emendamento in raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 36.

(È approvato).

#### ART. 37.

Il presidente, gli scrutatori e i rappresentanti delle liste dei candidati, e il segretario del seggio votano nella sezione nella quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altre sezioni o in altre circoscrizioni.

Ha chiesto di parlare il Consultore Longo. Ne ha facoltà.

LONGO. Non è contemplato nell'articolo 37 il caso dei candidati che non sono iscritti nella circoscrizione dove sono presentati. Credo si dovrebbe permettere anche ai candidati, che sono facilmente riconoscibili, di votare in una delle sezioni di questa circoscrizione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

MICHELI, *Relatore*. Non posso consultare la Commissione, quindi parlo per mio conto personale. Io non sarei dello stesso avviso del Consultore Longo. Perché dobbiamo dare al candidato il privilegio di poter andare a votare dove vuole? Non c'è nessuna ragione. Mi si era fatto oggi il quesito se i candidati potessero essere fra i presentatori di se stessi. Ho detto di no. I candidati possono votare per se stessi, ma presentare se stessi no, sarebbe troppo. Non ampliamo soverchiamente i privilegi dei candidati. Abbiamo già ammesso, su proposta di Amatucci, che tutti i candidati possono andare in tutte le sezioni a verificare e a controllare, il che potrà dare luogo a molti scompigli. Ad ogni modo, si dice, è opera di controllo e sta bene; ma che possano anche votare dove credono, anche se non iscritti, non mi sembra opportuno. Sarebbe un'altra grave eccezione al principio della legge, che è questo: gli elettori votano dove sono iscritti.

Praticamente posso riconoscere che le difficoltà saranno lievi, perché i candidati non iscritti nella circoscrizione nella quale sono portati saranno pochi, e quindi daranno poco fastidio alle sezioni; però teoricamente sono contrario, perché si viene ad instaurare un sistema diverso a quello in vigore sin qui, e che non vedo perché si debba cambiare.

Comunque, siccome la proposta è nuova e la Commissione non ha potuto collegialmente esaminarla, la Commissione non si pronuncia e lascia alla Consulta di decidere in proposito.

**PRESIDENTE.** Il Consultore Longo ha così formulato il suo emendamento, che è anche firmato dai Consultori Pajetta, Sereni, Ventavoli, Cosattini, Secchia, Spallone, Li Causi, Camarra e altri:

*« Aggiungere alla fine dell'articolo:*

*« I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono presentati ».*

Ha facoltà di parlare il relatore Micheli.

**MICHELI, Relatore.** C'è una nuova ragione di opporsi, in quanto i proponenti hanno aggiunto: « in una qualsiasi sezione ». E allora, cosa abbiamo? Abbiamo che basta che un candidato sia presentato, perchè diventi di diritto elettore anche in quella circoscrizione. Questo non mi pare possibile: quando è iscritto in una circoscrizione, non dovrebbe poter votare in un'altra. Mi pareva fosse già una concessione notevole lasciarlo votare in una qualsiasi sezione della circoscrizione nella quale è iscritto.

D'altronde, faccio osservare che lo spirito della legge è questo: che nell'ultimo giorno bisogna essere tranquilli; sono vietati i comizi, la propaganda elettorale è limitata e se così è, non è meglio che l'ultimo giorno il candidato si riposi e resti a casa sua, e vada a votare dove ha la sua sezione, senza andare peregrinando a cercarne altre?

Diversamente veniamo a creare un titolo elettorale nuovo ed un privilegio ancora maggiore per i candidati ritenendoli elettori dove non sono iscritti. Il che è in contrasto, come dissi, con tutto lo spirito della legge. Capisco, egregi colleghi, che la cosa non è grave; e forse ad una proposta più preparata si poteva anche acconsentire. Così a me non pare possibile

**PRESIDENTE.** Chiedo al Consultore Longo se insiste sul suo emendamento.

**LONGO.** Insisto sulla mia proposta, la quale non vuole solo consentire al candidato di votare in una sezione diversa nell'ambito della circoscrizione. Io ho voluto prevedere il caso in cui il candidato sia iscritto in una sezione di una circoscrizione lontana. Bisogna riconoscergli questo diritto, altrimenti potremmo avere questo risultato: che, con l'obbligatorietà del voto, un candidato che non potrà andare a votare nella sua circoscrizione sarebbe condannato.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento Longo.

*(È approvato — Si approva l'articolo così emendato).*

#### ART 38.

I militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

Essi potranno esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista, e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e saranno iscritti in una lista aggiunta.

Nei comuni nei quali normalmente hanno sede rilevanti contingenti di Forze armate o di corpi militarmente organizzati per servizio dello Stato, potranno essere costituite, se necessario, speciali sezioni elettorali, con le stesse modalità prescritte per le normali sezioni, ma fuori degli edifici militari. È vietato ai militari di recarsi inquadri e armati nelle sezioni elettorali.

L'iscrizione dei militari alle relative liste sarà fatta a cura del presidente.

*(È approvato).*

#### ART 39.

Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto.

Tuttavia gli elettori che, per impedimento fisico evidente o validamente dimostrato allo ufficio, siano nell'impossibilità di votare, sono ammessi dal presidente a fare esprimere il voto da un elettore di loro fiducia in loro presenza.

Il segretario indica nel verbale il motivo specifico dell'impedimento e il nome dell'elettore che lo ha assistito; il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Ha chiesto di parlare il Consultore Del Monte. Ne ha facoltà.

**DEL MONTE.** Lasciando l'articolo così come è, non si contempla il caso degli analfabeti. O meglio, noi per gli analfabeti abbiamo previsto l'obbligo dell'esercizio del voto, ma non diamo loro la possibilità di esercitare questo dovere, perchè l'analfabeta, una volta entrato in cabina con la scheda e la matita, non saprà come indicare il suo voto di preferenza.

Proporrei pertanto che si disponga che coloro i quali, per impedimento intellettuale, non sono in grado di votare, possono essere

assistiti; oppure che il Governo escogiti un mezzo tecnico per fare in modo che anche gli analfabeti possano votare.

**PRESIDENTE** Qual'è il parere della Commissione?

**MICHELI, Relatore.** A me pare che, attraverso tante proposte, in apparenza modeste, veniamo poco per volta a snaturare la legge. Del resto la proposta ora presentata non è nuova, vi aveva accennato il collega Cera-bona

Bisogna, comunque, tener presente che non è esatto che gli analfabeti non possano votare, perchè, per segnare con la matita un contrassegno non occorre essere letterati

**DEL MONTE** Questo per il voto di lista. E per il voto di preferenza?

**MICHELI, Relatore.** Il voto di preferenza si può dare mediante un numero. Ora, i numeri li conoscono tutti

**DEL MONTE** Non sono dello stesso parere.

**MICHELI, Relatore** In questi anni di guerra, tutte le famiglie hanno avuto per le mani le carte annonarie, e pochi si sbagliano, pure essendo basate sui numeri.

D'altra parte se vi sono persone che non li conoscono, i comitati elettorali li insegnino mediante celerissimi corsi serali. Sarà per loro tanto di guadagnato.

Non possiamo ammettere che l'analfabeta sia assistito in cabina da un altro, che gli farà votare quello che crederà.

Né pare ammissibile il concetto della procura. Verremmo a creare possibilità di molti altri inconvenienti gravissimi, che snaturerebbero lo spirito e la lettera della legge. Si creerebbero i raccoglitori di mandati, con premio eventuale per mandanti!

Quindi, non è possibile accettare la proposta del Consultore Del Monte.

**PRESIDENTE.** Il Consultore Del Monte insiste sulla sua proposta?

**DEL MONTE.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 39.

(È approvato).

#### ART. 40.

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione

elettorale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, apponendo la propria firma sulla colonna di identificazione

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti la identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 70

Si deve presumere noto all'ufficio l'elettore già ammesso a votare.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 47.

(È approvato).

#### ART. 41.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico; estrae dalla prima urna una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata, insieme alla matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando nella scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta. Con la stessa matita indicherà il voto di preferenza previsto dall'articolo 2 con le modalità stabilite dall'articolo 42. L'elettore dovrà poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla munidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli darà preventive informazioni, astenendosi da ogni esemplificazione, e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la

matita. Il presidente constata la chiusura della scheda, e, ove non sia chiusa, invita l'elettore a rientrare in cabina perchè la chiuda; ne verifica l'identità esaminando la firma ed il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la scheda stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopra indicata.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed alligate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non la riconsegnino. La mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con l'ammenda da lire 1,000 a lire 3,000.

Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacchi l'appendice.

(È approvato).

#### ART. 42.

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di due se i deputati da eleggere sono fino a 15; di tre da 16 in poi.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nelle apposite righe, tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, dovrà scriversi anche il nome e cognome, e, ove occorra, la paternità.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero dal quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il collegio sono nulle; rimangono valide le prime.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Le preferenze per candidati compresi in liste di altri collegi, aventi lo stesso contrassegno della lista votata sono inefficaci.

Le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella indicata col contrassegno sono inefficaci.

Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato al n. 5 dell'articolo 16, siano in testa alla lista votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

Il Consultore Amatucci ha proposto il seguente emendamento:

*« Nel secondo comma, sostituire il secondo periodo col seguente:*

*« Il numero delle preferenze non può essere maggiore di 4, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di otto, se sono da 16 a 30; di dodici, se sono oltre 30 ».*

Il Consultore Amatucci ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

AMATUCCI. Onorevoli colleghi, io credo che questo emendamento possa essere accettato, se me lo consentiranno l'onorevole Micheli e la Commissione. Io trovo nell'articolo 42 un concetto che non è di giustizia, né di equità. I collegi con sette deputati da eleggere hanno due voti di preferenza; quelli che ne hanno quindici hanno pure due preferenze. Mi pare che vi sia una sproporzione, e ciò, onorevole Micheli, non mi sembra giusto. Di qui la ragione della mia proposta.

PRESIDENTE. Qual'è l'opinione della Commissione?

MICHELI, *Relatore*. Egregi colleghi, io comprendo che il desiderio dell'onorevole Amatucci sia nel senso che l'elettore possa dare la preferenza a tutti i candidati e non solo ad alcuni di essi. Sarebbe peraltro eccessivo ed inutile, perché le preferenze si neutralizzerebbero le une con le altre! In questa materia la Commissione si è trovata di fronte



a due tendenze opposte. Alcuni sostenevano la preferenza unica, la quale sarebbe stata una garbata reminiscenza del collegio uninominale disposto con la rappresentanza proporzionale. La Commissione ha ritenuto che la preferenza unica sarebbe stata una troppo grave limitazione. Ed allora, in via di transazione, siamo arrivati a concedere tre preferenze. *Tres faciunt collegium*, in questo caso il collegio elettorale.

AMATUCCI. Il numero delle preferenze è di due fino a 15 deputati da eleggere, di tre da 16 deputati in poi.

MICHELI, *Relatore*. Il massimo è di tre. Si capisce che la cosa non si può graduare con la bilancia dell'orafo. Noi abbiamo preso una via di mezzo: due per collegi minori e tre per collegi maggiori. Perché due e tre, non più e non meno? È una discussione empirica quella che possiamo fare al riguardo, quindi è inutile farla. Vediamo la Consulta di che parere possa essere. La Commissione tiene ferma la sua decisione. Ricordino, però, i colleghi che la manovra delle preferenze più si allarga e più diventa pericolosa, e quindi bisogna limitarla.

Per queste considerazioni la Commissione non ritiene di aderire all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Il Consultore Amatucci insiste nella proposta?

AMATUCCI. Pregherei l'onorevole Ministro dell'interno di tenerla presente per lo meno come raccomandazione.

RICCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. Credo sarebbe il caso di chiarire un dubbio che praticamente poi sorgerà. Si possono concentrare i voti di preferenza sulla stessa persona? Agh effetti del *quorum* può essere interessante dare molti voti di preferenza alla stessa persona. Se non lo vietiamo, nulla impedisce che questo possa essere fatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Relatore.

MICHELI, *Relatore*. Mi pare che la dizione della legge sia chiara. Si dice nel terzo comma che il voto di preferenza si esprime scrivendo: « il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti ». Non si è mai dubitato che un candidato solo non possa essere ripetuto due o tre volte. Non c'è mai stato dubbio né discussione. Ad ogni modo se il senatore Ricci crede che questa possibilità vi sia, la possiamo eliminare.

RICCI. Io chiedo solo che sia chiarita.

MICHELI, *Relatore*. Un dubbio di questo genere non è mai stato sollevato in altri tempi. Non vedo come si possa sollevare ora; comunque, dal momento che il dubbio è stato sollevato, anche senza bisogno di modificare la legge, credo che basti la dichiarazione che le preferenze non possono essere date che a candidati diversi.

PRESIDENTE. Rimane inteso che il dubbio proposto dal Consultore Ricci è chiarito dal Relatore e che la Consulta concorda con esso.

(*L'articolo 42 è approvato*).

#### ART. 43.

Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Il presidente dell'ufficio che trascura di far entrare l'elettore nella cabina o chiunque altro ne lo impedisca è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. Si procede a giudizio direttissimo.

(*È approvato*).

#### ART. 44.

Se un elettore riscontra che è deteriorata la scheda consegnatagli, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, la deteriora, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « scheda deteriorata », aggiungendo la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'articolo 41, è annotata la consegna della nuova scheda.

(*È approvato*).

#### ART. 45.

La votazione deve proseguire fino alle ore 19 nelle sezioni che abbiano meno di 500 iscritti e fino alle ore 23 nelle altre. Tuttavia gli elettori che siano ancora nella sala sono ammessi a votare.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto la soppressione dell'articolo 46 del testo ministeriale, così formulato:

« Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la votazione quali sono prescritti dagli articoli 20 e 31, il presidente, udito il parere degli scrutatori, può, con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli che meglio rispondono alla sincerità e segretezza del voto, nonché al buon ordine delle operazioni elettorali, rimanendo però riservata all'Assemblea costituente la eventuale dichiarazione di nullità di queste ».

*(La soppressione è approvata).*

#### ART. 47.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 61, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

*(È approvato).*

Agli articoli 48, 49 e 50 sono stati presentati una serie di emendamenti intimamente collegati tra di loro. Se non vi sono osservazioni, riterrei opportuno che questi tre articoli siano esaminati simultaneamente.

*(Così rimane stabilito).*

### TITOLO VI. DELLO SCRUTINIO

#### ART. 48.

Eseguite le operazioni prescritte dall'articolo 45 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1°) dichiara chiusa la votazione;

2°) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, dalla lista di cui all'articolo 38 e dai tagliandi dei certificati elettorali; le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un piego sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappre-

sentanti delle liste dei candidati che lo vogliono ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;

3°) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento;

4°) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate ed alla formazione di un piego, nel quale debbono essere riposte le carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo. All'urna e al piego devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo di cui all'articolo 35 e quello dei rappresentanti di lista che vogliono aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Indi il presidente rinvia lo scrutinio al giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la votazione, e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi, salvo che il presidente e la maggioranza degli scrutatori siano d'accordo per iniziare le operazioni di cui all'articolo 50 e continuarle senza interruzione sino al compimento dello scrutinio.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato; di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.\*

#### ART. 49.

Trascorse due ore dalla chiusura della votazione, se, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, non abbiano potuto compiersi le operazioni indicate ai numeri 1, 2, 3 del precedente articolo, il presidente chiude l'urna contenente le schede non spogliate e quella contenente le schede non distribuite, e ripone in un piego, secondo i casi, le liste indicate al n. 2 dell'articolo precedente, le schede rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, quelle even-

tualmente fuori delle urne e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

Alla chiusura delle urne e alla formazione del piego si procede con le norme stabilite al n. 4 dell'articolo precedente, facendone menzione nel processo verbale. Poi il presidente rinvia le operazioni alle ore otto e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

#### ART. 50.

All'ora indicata nel penultimo comma dell'articolo precedente, il presidente ricostituisce l'ufficio e chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati; constatata la integrità delle urne e dei sigilli:

1°) procede al compimento delle operazioni che non fossero state condotte a termine nell'adunanza precedente;

2°) procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero del candidato stesso nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, dalla quale furono tolte le schede non usate. È vietato estrarre dalla seconda urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella prima urna, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;

3°) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

4°) accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del

prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.

Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e delle schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'articolo 35 e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori; il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale prescritto dall'articolo 53, secondo comma.

Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme e i sigilli prescritti nel precedente comma, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'articolo 53.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti alle liste o ai candidati), e delle decisioni del presidente.

Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore ventiquattro.

**PRESIDENTE.** All'articolo 48 i Consul-tori Luzzatto e Schiavi hanno presentato il seguente emendamento:

*« Sopprimere il numero 4 e l'ultimo comma, e sostituirli con i nn. 2, 3, e 4 dell'articolo 50 ».*

Ha facoltà di parlare il Consultore Luzzatto.

**LUZZATTO.** L'emendamento che abbiamo riproposto alla Consulta, dopo averlo discusso in seno alla Commissione, che si è trovata su questo punto divisa, riguarda semplicemente la continuazione delle operazioni di scrutinio nella stessa giornata, e, quindi, se necessario, nella stessa notte nella quale hanno avuto luogo le elezioni. Secondo il progetto ministeriale, lo scrutinio viene interrotto, terminate le elezioni, alle ore 24. A quest'ora vengono compiute le operazioni

preliminari, poi vengono suggellate le urne, viene chiusa la porta della sala; il presidente provvede alla sua custodia (metterà due carabinieri alla porta) e le urne rimangono lì, sole nella sala, fino al mattino dopo, quando le operazioni di scrutinio avranno inizio.

A noi è parso che questo procedimento potesse essere pericoloso per l'ordine pubblico che potrebbe essere turbato alla fine di una giornata elettorale, quando si sa, o si crede di sapere, o si presuppone, più o meno, quale sia stato il risultato della votazione. Gli animi possono essere accesi; vi può essere qualcuno che, insofferente dell'attesa, e del risultato che ritiene ormai avvenuto, proceda nella notte ad atti di violenza, ad atti di disordine che possono da una parte sconvolgere i risultati delle elezioni e dall'altra generare turbamenti dell'ordine pubblico e che a noi sembra, in ogni caso, debbano essere evitati.

Perciò proponiamo che lo scrutinio debba essere continuato. La Commissione è stata d'accordo nel ritenere che alcuni dei motivi proposti fossero validi, ma ha ritenuto, nella sua maggioranza, che non si potesse chiedere agli scrutatori ed al presidente uno sforzo continuativo che in pratica può essere anche di 24 ore, perché dalla mattina alle 8 fino alla sera c'è la votazione, e poi dovrebbe avvenire lo scrutinio che potrebbe, in caso di incidenti, protrarsi per tutta la notte. Perciò si è inserita, a modifica del progetto ministeriale, la facoltà di procedere allo scrutinio. Ma la facoltà, in questo caso, può essere assai pericolosa, a seconda delle condizioni ambientali, mentre l'obbligatorietà ci è parsa costituire una garanzia maggiore.

È vero che il presidente, e soprattutto gli scrutatori, sarebbero sottoposti ad uno sforzo intenso; ma non vi è, io credo, nessuno di noi che per la vita politica, per il partito non abbia molte volte fatto altrettanto. In un recente congresso abbiamo visto i congressisti rimanere per 24 ore in discussione senza interruzione. Riteniamo perciò che questo sforzo si possa chiedere una volta tanto agli scrutatori e al Presidente, quando superiori ragioni di ordine pubblico lo richiedono. Riteniamo che lo sforzo non sia poi così esorbitante, perché il seggio è composto di 7 membri e non è necessario che tutti, ma solo tre, siano presenti a tutte le operazioni. Lo stesso Presidente può essere sostituito dallo scrutatore anziano. Si può quindi provvedere a concedere alcune ore di riposo, ad alternare nell'esercizio dell'ufficio gli uni agli altri scrutatori, in modo da continuare lo scrutinio nella notte.

È stato detto da qualcuno che la stanchezza potrebbe far incorrere in errori; ma sono presenti i delegati di lista, sono presenti gli elettori ed è evidente che tutti i partiti faranno dormire durante tutta la giornata i loro rappresentanti, ma li faranno durante la notte stare ad occhi aperti a controllare quanto avviene.

Perciò è parso a noi che fosse veramente opportuno prescrivere, come del resto è stato fatto altre volte in altri paesi, che lo scrutinio debba continuare e che nessuna interruzione possa essere consentita.

Dal punto di vista tecnico, la formulazione degli articoli che presentiamo comprende soltanto la soppressione delle parti che si riferiscono alla sospensione, e la coordinazione del rimanente. Da ciò gli emendamenti proposti ai tre articoli e la coordinazione successiva all'articolo 52.

**PRESIDENTE** Quale è il parere della Commissione?

**MICHELI, Relatore.** La Commissione si è data carico delle ragioni notevolissime che il collega Luzzatto ha esposto allora ed ha ripetuto qui, e se ne è preoccupata tanto che ha creduto di tener presente la possibilità di proseguire lo scrutinio, possibilità per altro che deve essere in corrispondenza alla resistenza fisica necessaria. Io comprendo che si possa stare in un congresso per molte e molte ore a sentire discorsi o anche a pronunziarne, penso per minor tempo, qualcuno. ma qui assai diverso è l'impegno. Il presidente e gli scrutatori, per l'articolo 35, si debbono trovare alle 7 del mattino a incominciare le loro operazioni e nelle sezioni superiori a 500, che sono quelle di maggior numero, debbono restare a continuare la votazione fino alle 11 di notte e anche di più se, come succedeva in molti casi, i partiti hanno l'avvedutezza di far entrare un certo numero di elettori qualche minuto prima delle 11 per poter prolungare la votazione e dare modo anche ai lontani di arrivare.

Quindi bisogna andare adagio nel valutare la fisica resistenza di coloro che la Corte d'appello sceglie per presiedere ai seggi e la Giunta comunale nomina scrutatori. Non tutti possono rimanere durante tutte quelle ore ad adempiere le loro funzioni, che non consistono soltanto nell'assistere alla votazione, ma importano anche di provvedere alla identificazione dei candidati, a consegnare le schede, a risolvere tutte le possibili contestazioni. A me pare che noi chiediamo un sacrificio superiore alle forze della maggior parte dei designati. I nostri presidenti e gli

scrutatori non possono essere tutti giovani come il collega Luzzatto. Il più delle volte i presidenti sono dei notai, dei funzionari, dei pensionati che hanno età se non superiore alla mia, di poco minore, e quindi mancano di quella resistenza eccezionale che si vorrebbe richieder loro. Tanto più che sono previste punizioni gravi, come nel caso che per disattenzione non venga distaccato un tagliando: sono allora migliaia e migliaia di lire di multa e i partiti, mi pare, dovranno fare delle sottoscrizioni per aiutare questi poveri disgraziati che in tal modo sono stati mandati al macello.

Quindi la possibilità della continuazione dello scrutinio l'abbiamo ammessa soltanto come correttivo di fronte alla richiesta del collega Luzzatto. Ma obbligare tutti non si può. Lo si può fare solo nelle sezioni nelle quali sono iscritti meno di 500 elettori, perché allora si termina alle 9 e si può continuare durante la sera e la notte.

Si fa presente la possibilità di violenze, di disordini; ma questa c'è sempre quando l'atmosfera è elettrica, tanto in un modo, come nell'altro durante la notte la mancanza di luce può indurre in tentazione maggiore, e durante il giorno quando i facinorosi abbiano ragione di temere che il risultato della votazione sia differente dai loro desideri.

L'altra cosa che bisognerebbe consentire, secondo la proposta Luzzatto, è che il presidente possa andare a dormire, lasciando soltanto un certo numero di scrutatori; essi saranno poi anche i più giovani, i più forti, e forse anche (perché no?) i più interessati a che la votazione vada in un senso piuttosto che in un altro. Ciò potrebbe portare a qualche inconveniente, non dirò maggiore di quelli rilevati dal collega Luzzatto, ma almeno eguale.

Ecco le ragioni per cui la Commissione in maggioranza è stata d'avviso di non accettare l'assoluta continuazione dello scrutinio. Cioè prolungamento obbligatorio no, facoltativo sì; facoltativo quando vi siano persone che hanno la resistenza fisica necessaria o quando il più limitato numero degli elettori consente di esaurire più rapidamente la votazione.

D'altronde si capisce che quando noi cominciamo ad ammettere che dalle 7 del mattino si vada fino alle undici, o undici e mezza di sera, io stesso, che sono forte e robusto, se fossi presidente di un seggio mi troverei nell'impossibilità fisica di sostenere il compito.

Le osservazioni del collega Luzzatto hanno fondamento, e se avessimo la possibilità di fare dovunque le elezioni soltanto con sezioni di 500 elettori aderirei senz'altro. Ma siccome il numero degli elettori nelle varie sezioni va a mille, e poi bisogna aggiungere quelli che hanno la sentenza di Corte d'appello, i militari, gli operai, i candidati, ecc. per modo che le sezioni raggiungeranno cifre troppo cospicue, che rendono più difficile accettare la proposta Luzzatto; prego quindi il collega Luzzatto, non dirò di ritirare, ma di tener presente le eccezioni addotte, le quali rendono difficile la risoluzione ch'egli prospetta. Le ragioni ch'egli espone sono importanti, ma a me pare che non meno serie, non meno forti siano quelle che hanno ispirato la decisione della maggioranza della Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il Consultore Longo. Ne ha facoltà.

**LONGO.** Comprendo che l'emendamento del Consultore Luzzatto presenta nell'applicazione delle difficoltà; ma noi non possiamo nemmeno accettare il testo della Commissione, secondo il quale le urne sarebbero lasciate nella sala senza alcun controllo delle parti interessate, soltanto con la custodia dei carabinieri. Il che evidentemente non può dare sufficiente garanzia alle varie parti.

Noi accetteremo la proposta della Commissione se sarà consentito che i rappresentanti di lista, durante l'interruzione delle operazioni di voto, restino nella sala. Se questo non viene accettato, noi voteremo l'emendamento Luzzatto.

**MICHELI, Relatore.** La difficoltà nasce dal fatto che noi tramuteremo la sala elettorale in un dormitorio. Mi hanno detto che c'è la possibilità di cinque o sei liste, si è anzi parlato anche di dieci. Come facciamo allora con tanti rappresentanti di lista? Il presidente, se ci restano gli altri, bisogna che ci resti anche lui. Non è detto che per la custodia restino solamente i carabinieri, certo che i carabinieri sono i più indicati. Noi abbiamo incaricato il presidente di provvedere alla custodia. Ora, non è detto che, per esempio, non possa provvedere alla custodia portandosi la sua urna nella camera vicina quando vi dorma ed essa sia vicina al suo giaciglio più o meno improvvisato per custodirla meglio. Perché non possiamo fidarci del presidente, cui la legge dà ogni responsabilità e che spesso può essere un magistrato?

Il presidente può chiudere la sala mettendo i sigilli. In altri tempi per un incidente

di rottura si sono sigillate l'urna contenente le schede e poi le porte e le finestre della sala. Chi poteva andare dentro? Nessuno certo, salvo l'infrazione dei suggelli. Per parte mia, se noi ammettiamo la possibilità che restino alla custodia i rappresentanti di lista, vi devono restare anche i componenti il seggio.

Comunque il collega Longo ci presenti una formula; vedremo insieme se sarà possibile accettarla. Noi desideriamo quanto lui di assicurare nel modo migliore la custodia delle urne, ma è conveniente, è possibile che tutti i rappresentanti di lista possano fare la guardia? Prima di tutto il presidente, il vicepresidente e gli scrutatori. Eventualmente, e dopo di loro, ed insieme con loro, gli altri. Bisogna trovare la formula più

adatta. Il Consultore Longo la cerchi e ripareremo della cosa nell'adunanza pomeridiana. Per parte nostra cercheremo di venire incontro al suo desiderio.

Penso pertanto se non sia il caso di rinviare la discussione alla seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Consultore Longo. Ne ha facoltà.

LONGO. Io sono d'accordo di rinviare la discussione al pomeriggio per trovare una formula che dia soddisfazione a tutti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alle 16.

**La seduta termina alle 12.10.**